

CXIX.

TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1888

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Relazione del senatore Puccioni sul coordinamento del disegno di legge per disposizioni intorno alla pubblica sicurezza, e votazione a scrutinio segreto del progetto stesso — Svolgimento della interpellanza del senatore Devincenzi al ministro di agricoltura e commercio sopra l'attuazione della legge del credito agrario — Risposta del ministro — Osservazioni del senatore Finali, e repliche dell'interpellante e del ministro — Risultato della votazione segreta — Approvazione del progetto di legge per riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli dopo osservazioni del senatore Amari sull'art. 2 e risposta del ministro della istruzione.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, di agricoltura e commercio, e della pubblica istruzione.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Relazione sul coordinamento del disegno di legge per disposizioni intorno alla pubblica sicurezza, e votazione a scrutinio segreto del progetto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per disposizioni intorno alla pubblica sicurezza ».

Prima però che si proceda a tale votazione prego il senatore Puccioni, relatore, a voler riferire intorno alle modificazioni che siano

state riconosciute necessarie per il coordinamento del progetto stesso.

Ha facoltà di parlare il senatore Puccioni.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. La Commissione che ebbe l'incarico di riferire al Senato intorno a questo disegno di legge ha dato a me il mandato di rendervi conto delle lievi modificazioni che nel testo del disegno stesso essa vi propone d'introdurre.

Mi affretto a dire che queste modificazioni hanno un carattere di forma, che non sono in contraddizione alcuna con quanto fu da voi deliberato, e che per le medesime si elimineranno alcuni equivoci che la forma di taluni articoli poteva suscitare.

Gli articoli sui quali richiamiamo la vostra attenzione sono sette.

Si comincia dall'art. 12 nel capoverso dove è detto:

« La stessa autorità può dare licenza di fabbricare e introdurre nello Stato armi insidiose,

non che di smerciare, esporre in vendita le dette armi e le armi proprie ».

Tra il verbo « smerciare » ed il verbo « esporre » la Commissione propone che si aggiunga una congiunzione, e si dica: « smerciare ed esporre ».

All'articolo 22, così formulato:

« L'impianto di polverifici, di fabbriche di fuochi artificiali e di altri opifici, nei quali si lavorano polveri od altre materie esplosive, è soggetto alla licenza del prefetto, che non potrà accordarla senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per la proprietà ».

Si dovrebbe dire: « e per le proprietà » anzi che « per la proprietà ».

All'articolo 54:

« Non si può cedere la licenza ad altri, ma si può condurre l'esercizio col mezzo di interposta persona, purchè essa non si trovi nel numero di quelle di cui all'articolo precedente ».

Alla parola « numero » si sostituirebbe l'altra « novero ».

All'articolo 65, il quale prescrive che « non si possono fare affissioni di stampati e manoscritti senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza » e da questa disposizione esclude « gli stampati e manoscritti, relativi a materie elettorali, ad affari commerciali, a vendite o locazioni », la Commissione, non perchè ve ne sia la necessità, ma per eliminare ogni dubbio, proporrebbe che si facesse una aggiunta, per la quale il capoverso che contiene l'esclusione sarebbe così formulato:

« Sono esclusi da queste prescrizioni gli stampati e i manoscritti delle autorità e delle pubbliche Amministrazioni, quelli relativi a materie elettorali, ad affari commerciali, a vendite o locazioni ».

All'art. 85, ove si dice: « Chi fuori del proprio comune desta ragionevoli sospetti è tradotto dinanzi all'autorità locale di pubblica sicurezza, ecc. »; la Commissione, alla parola « tradotto » sostituirebbe l'altra « condotto » per non rendere sempre necessaria la traduzione in istato d'arresto.

All'art. 93, la cui formula era per natura sua infelice, e che fu resa anche più infelice, mi si consenta dirlo, dalla forma dell'emendamento introdotto ieri dal Senato, la Commissione senza

alterarne minimamente la sostanza, propone di sostituire un'altra formula che riproduce con maggiore precisione gli stessi concetti di quella già votata.

Nella formula approvata ieri dal Senato si dice:

« Art. 93. Qualora le persone che si fanno rimpatriare con foglio di via obbligatorio, si allontanino dall'itinerario loro tracciato, possono essere arrestate e verranno giudicate dal magistrato locale e condannate all'arresto fino ad un mese.

« Scontata la pena si fanno proseguire per traduzione.

« La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza, indicata nel foglio di via, ed a quelle che contravvengono alla disposizione dell'art. 89 ».

Ora, le parole « verranno condannate all'arresto fino ad un mese » parve che includano un precetto, in seguito al quale il magistrato sarebbe sempre obbligato a condannare. Quindi la Commissione alla formula di questo articolo sostituisce la seguente:

« Coloro che si fanno rimpatriare con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario loro tracciato. Ove se ne allontanino saranno tradotti innauzi al magistrato del luogo in cui sono trovati.

« Alla contravvenzione prevista in questo articolo s'applica la pena dell'arresto fino ad un mese.

« Scontata la pena si faranno proseguire per traduzione nell'itinerario loro tracciato.

« La stessa pena si applica a coloro che non si presentano, nel termine prescritto all'autorità di pubblica sicurezza, indicata nel foglio di via ed a quelli che contravvengono alla disposizione dell'art. 89 ».

All'art. 113 del progetto ministeriale, 114 di quello votato dal Senato, si fa una piccola aggiunta che pur non sarebbe necessaria ma che gioverà a chiarire meglio l'indole della disposizione. Voi votaste l'articolo seguente:

Art. 114.

Se il minore dei 18 anni è privo di genitori, ascendenti o tutori, o se questi non possono

provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente o il giudice delegato ordina il suo ricovero presso qualche famiglia onesta, ovvero in un istituto di educazione correzionale, finchè abbia appreso una professione, un'arte od un mestiere; ma non oltre il termine della minore età.

La Commissione lo modificherebbe così:

Dopo le parole: « Il presidente ordina il suo ricovero presso qualche famiglia onesta », si aggiungerebbe « che consenta di accettarlo, ovvero, ecc., ecc. ».

Queste sono le sole modificazioni che la Commissione vi propone.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni pongo ai voti le modificazioni di forma proposte dalla Commissione agli articoli 12, 22, 54, 65, 85, 93 e 114.

Chi approva queste modificazioni si alzi.

(Sono approvate),

Ora si passerà alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

(Il senatore, segretario, Verga C. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte perchè possano partecipare alla votazione i signori senatori che sopravverranno.

Il risultato della votazione sarà poi proclamato nel corso della seduta.

Interpellanza del senatore Devincenzi al ministro di agricoltura, industria e commercio sopra l'attuazione della legge del credito agrario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interpellanza del senatore Devincenzi al ministro di agricoltura, industria e commercio intorno all'attuazione della legge sul credito agrario.

Do facoltà di parlare all'onor. senatore Devincenzi, per svolgere la sua interpellanza.

Senatore DEVINCENZI. Signori senatori! Io dovrò sottoporre alle loro considerazioni delle cose importantissime per la prosperità del paese, e sono dolente che la mia voce non mi permetta di troppo elevarla per farmi da tutti sentire; onde impetro la vostra benevola attenzione.

Ognuno sa qual parte immensa abbia l'agri-

coltura nella vita delle nazioni. L'agricoltura è sempre stata la stessa vita, la stessa prosperità dei popoli, e tanto più l'è negli Stati moderni, inquantochè gli Stati moderni non potendo vivere senza grandi spese, alle quali in gran parte per le tasse, direttamente o indirettamente, provvede l'agricoltura, bisogna che l'agricoltura faccia ogni sforzo per elevarsi a quell'altezza che possa dare grandi prodotti ai privati e alla nazione.

Abbiamo l'esempio di tutti quegli Stati che sono diventati grandi, i quali sono addivenuti tali perchè diedero incremento a questa grande fonte di ricchezza che è l'agricoltura.

Noi ammiriamo la grandezza e la potenza di alcuni Stati senza più; ed io credo che faremmo molto bene, se nel mentre che ne ammiriamo la grandezza, ricercassimo le ragioni donde questa grandezza è derivata.

Vorrei che quando prendiamo ad esempio la Prussia, quando tentiamo di imitarla per la potenza e la forza delle armi, si volgesse un poco il pensiero alla storia dell'agricoltura prussiana.

Vi ha un periodo memorando nella storia dell'agricoltura prussiana, o a meglio dire, nella storia civile di quel popolo, ed è quello del 1769, nel quale anno il grande Federico creò per la prima volta il credito agrario per migliorare le sorti della proprietà fondiaria e dell'agricoltura prussiana, che si trovavano quasi in istato di fallimento; creazione, per quanto nuova tanto utile, che fu una delle principalissime cagioni della futura potenza di quel popolo.

Dobbiamo far voti, adunque, che, mentre aspiriamo ad imitare i grandi e potenti Stati moderni, si voglia fare ogni opera per favorire l'agricoltura, perocchè dall'agricoltura non solo proviene la ricchezza ed il benessere generale, ma la potenza delle finanze, la grandezza degli Stati e dei popoli, lo sviluppo infine di tutte le altre arti ed industrie, che rendono una nazione grande e potente; e così son divenute grandi e potenti la Prussia e l'Inghilterra ed altri Stati.

Voler raggiungere degli effetti senza promuoverne le cagioni è la vera ruina delle nazioni. Siamo ricchi e saremo potenti!

Signori senatori! In quest'aula, tre anni addietro, nel 1885, se ben ricordo, fu largamente discussa la crisi agraria, la quale ci sembrava

allora non potesse in verun modo peggiorare. Tanto ci si mostrava spaventosa!

Son passati tre anni e sventuratamente il male si è grandemente aggravato; poichè alla crisi generale che opprimeva tutta l'agricoltura italiana, si sono sovrapposte altre crisi speciali, le quali tornano funestissime alla proprietà fondiaria, all'agricoltura ed al benessere delle popolazioni.

Io ho visitato nel passato mese di ottobre una delle già più ricche provincie italiane, una provincia in cui in agricoltura si è fatto in poco tempo ciò che in nessuna parte del mondo si è fatto mai.

Una grande rivoluzione economica vi si era compiuta; e si era portato il valore delle terre al doppio, al triplo, al quadruplo, ed in alcuni luoghi anche al decuplo di quello che prima avevano. Il possessore della terra era più che mai prosperoso; vi sorgeva una numerosissima classe di fittuari, che speravano larghissimi profitti, e triplicavano e fin quintuplicavano le mercedi degli operai.

Io visitai quella provincia durante quel meraviglioso stato di prosperità, e nella contentezza del mio animo facea voti che le altre provincie d'Italia avessero imitata la grande operosità e l'energia di quelle forti e pertinaci popolazioni in fatto di agricoltura.

Recentemente, come dissi, ho visitato novellamente quella provincia. anzi dirò meglio, quelle provincie; perocchè parlando di quella di Bari, intendo di parlare di tutte le tre provincie della Puglia: e mi spiace doverlo dire, ho trovato proprio il rovescio di quello che era prima.

Quello che era grande prosperità si è tramutato in miseria, ed in spaventosa miseria; di modo che non vi si sente parlare che di fortune perdute, di proprietà annullate, di ricchezze distrutte.

È qualche cosa che veramente stringe l'anima! E basta ricordare per tutti un solo fatto per comprendere in quali condizioni siano cadute quelle infelici provincie. L'operaio che aveva per l'innanzi una mercede, che oscillava tra le due lire e mezzo e le cinque al giorno ed era ricercatissimo, attualmente ha la mercede di 60 a 70 centesimi, che di rado perviene a 90 e 100; e, che è peggio, non trova lavoro. Nè il loro numero è piccolo.

Ho veduto terre infinite abbandonate, vigneti distrutti, estensioni meravigliose di viti in cui entrava a pascolo il bestiame. Ed avendo ragionato con alcuni dei principali possessori di quelle terre, altro non mi hanno saputo rispondere, che si occupavano principalmente di favorire l'emigrazione, acciò a sciagure non si sovrapponevano sciagure; perocchè così gran numero di contadini senza lavoro non potrebbe che divenire cagione di turbolenza, di disordini e d'irrequietezza in quelle provincie, dolentissimi che così buoni operai avessero ad abbandonare l'Italia.

Signori senatori, questi sono mali, e mali gravissimi, e da prendere in seria considerazione: nè travagliano solo questa o quella provincia, ma in generale, e sotto diverse forme, tutto il paese. Nè essi derivano da singole cagioni, ma da un gran complesso di cagioni che tutte concorrono a rattenere in depresse condizioni la nostra agricoltura. E solo nel rilevare l'agricoltura noi troveremo il rimedio a tutti i nostri mali, e la prosperità delle nostre popolazioni.

Non possiamo negare che l'agricoltura italiana sia in sofferenze. Credo che non vi sia alcuna provincia, e qui vi sono i rappresentanti di tutta l'Italia che potranno smentirmi, in cui l'agricoltura non sia in grandissime angustie e sofferenze.

Le popolazioni italiane per la loro buona e forte natura difficilmente si scoraggiano; quell'attività che abbiamo veduto in quella provincia, che testè descriveva, la provincia di Bari, si svilupperà anche altrove quando vi sia modo di fare. Il popolo italiano, come noi tutti, ha compreso il bisogno, la necessità suprema di rilevare l'agricoltura; ed in mezzo a tante agitazioni per trovar modo di uscire da così triste stato, l'unica speranza che a tutti si è presentata, è l'attuazione del credito agrario.

Si, la speranza unica dei proprietari, la speranza unica dei coltivatori, signor ministro dell'agricoltura, ed ella lo sa bene, è riposta nell'attuazione della legge del credito agrario. Il credito agrario, la benefica legge che abbiamo fatto, bene attuata, potrà solo mutare in liete le ora tristissime condizioni di tutte le nostre popolazioni.

Laonde, a me pare che con ogni sollecitudine

ed amore Governo e Parlamento dobbiamo tutelare la buona attuazione di questa legge. Sarebbe una vera e grande sventura per l'Italia se anche questa legge avesse a divenire una delusione. Ripeto: noi non saremo giammai ricchi senza una prospera agricoltura, ne vi ha grande Stato moderno che possa vivere senza grandi ricchezze. Ove perdessimo quest'ultima speranza, questa unica ancora di salvezza che ne rimane per rialzare la nostra agricoltura, quasi dovremmo disperare del nostro avvenire.

Credo quindi che tutti in questo saremo d'accordo, di promuovere cioè per tutti i modi la più larga attuazione di questa legge sul credito agrario.

Ma, dovendo muovere alcuni dubbi all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, il mio ottimo amico Grimaldi, credo che non sarei giusto se non ricordassi al Senato quanto egli sia benemerito di questa legge e della sua attuazione.

Io posso affermare, avendo seguito, direi quasi passo per passo, il cammino di questa legge, dalla discussione alla Camera fino alla sanzione sovrana, e veduto ciò che si sia venuto facendo per attuarla, che l'onor. ministro vi ha rivolto sopra tutta la sua più energica opera. Della qual cosa dobbiamo rendergli lode, poichè egli, persuaso dell'importanza grandissima di questa legge, siccome quella che ne offre la sola via che possa salvare la proprietà fondiaria e l'agricoltura in Italia, l'ha avuta sempre in cima de' suoi pensieri.

Mi giova ricordare al Senato come, non più tardi di alcuni mesi fa, nel passato giugno, quando la crisi generale era aggravata da altra crisi speciale, quella dei vini, il ministro dell'agricoltura riuniva presso il suo Ministero una Commissione di grandissima autorità, composta dei rappresentanti dei più grandi Istituti di credito che siano in Italia. Vi erano in questa Commissione rappresentate, mediante i loro direttori, la Banca Nazionale, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Cassa di risparmio di Milano e non pochi altri Istituti di grandissimo credito, che erano chiamati a consiglio dal Governo per vedere che cosa si potesse fare per scongiurare tanto male da cui eravamo sovrappaffati.

Dalle discussioni di quella autorevolissima Commissione, a cui ebbi l'onore di appartenere,

sursero varie ed importantissime proposte. E prima d'ogni altra cosa, non si vide altrove il rimedio che nell'attuazione della legge del credito agrario, e si riconobbe che sarebbe stata utilissima cosa che le due grandi ed antiche istituzioni dei Banchi di Napoli e di Sicilia, che, anzichè essere vere Banche di credito, secondo la moderna accettazione di questa parola, non sono che istituzioni di pubblica utilità create a vantaggio del paese senza alcuno speciale interessamento di capitalisti, assumessero l'esercizio del credito agrario.

Gli altri gradi di Istituti non si rifiutarono, ma videro la maggior convenienza che il credito agrario fosse assunto da istituzioni che non hanno azionisti cui debbano render conto. Potranno infatti solo questi due Istituti esercitare il credito agrario senza alcuno scopo di guadagni, ma per pubblica utilità, e così renderlo facile; e per la loro grande solidità tener alto il credito delle cartelle.

E quei benemeriti direttori di quei due Istituti, il Giusso ed il Notarbartolo, manifestarono che non solamente i loro Istituti annuivano ad assumere l'esercizio del credito agrario, ma che i rispettivi Consigli avevano già preso delle deliberazioni preliminari per questo esercizio, e che avrebbero fatto di tutto perchè fosse attuato ampiamente e nel più breve tempo possibile.

Altra cosa vo' qui ricordare, perchè la nostra stampa non è sempre tenera di pubblicare e far conoscere a noi ed agli stranieri ciò che facciamo di bene. E dico che ciò che ricorderò onora altamente i nostri grandi Istituti di credito nazionale, onora grandemente gl'Italiani. Quando vi è un pericolo fra noi, una sofferenza, tutti fraternamente ci aiutiamo. Voglio però ricordare che mentre tutti i direttori dei nostri grandi Istituti riconobbero che i Banchi di Napoli e di Sicilia potevano assumere più convenientemente l'esercizio del credito agrario, ponendo mente alle difficoltà grandissime che sempre vi sono nell'emissione di nuovi titoli, perchè queste difficoltà menomassero, e perchè le cartelle agrarie rattenessero quel credito, che devono ottenere per rendere efficace la legge, spontaneamente si offrirono a comperarne per 20 milioni di valore e a tenerle in portafoglio per un anno a fine di non ingombrare il mercato. Io ricordo con soddisfazione quest'atto che rende veramente benemeriti del

paese questi Istituti. Nè ciò solo avvenne nel seno di quella Commissione; ma siccome nell'animo di tutti era, che la salute della legge sia nel credito del titolo che deve raccogliere i capitali, ossia nella cartella agraria, così proponevano al ministro di presentare una nuova legge, acciocchè si distinguesse la cartella del titolo secondo da quella del titolo primo, dubitando che se fosse fatta una sola cartella meno facilmente sarebbe stata collocata e che l'una potesse diminuire il credito dell'altra. Brevemente, tutti fummo animati da questo fondamentale concetto, che passò quindi poco a poco nell'universale, che tanto è dire attuazione del credito agrario, quanto tener in credito il titolo, che deve raccogliere i capitali per versarli nell'agricoltura.

L'attuazione di ogni legge di credito è sempre difficile, difficilissima è specialmente quando si devono emettere nuovi titoli. Una legge di credito agrario poi presenta anche maggiori difficoltà, e per la sua stessa natura, e forse anche per certi pregiudizi persistenti a cagione della poca divulgazione degli studi dell'agricoltura.

Da molti il credito agrario è stato creduto per lo innanzi generalmente un sogno, una utopia; e vi ha anche ora qualcuno che non vi aggiusta alcuna fede. Ma l'opinione pubblica in Europa in generale, ed anche fra noi, ora è ben diversa; imperocchè vi ha degli Stati i quali con buone leggi di credito agrario migliorarono grandemente le loro condizioni economiche e resero prospere e potenti le nazioni. E ne fanno prova specialmente la Germania e l'Inghilterra.

In tutti gli Stati ora si presta gran fede al credito agrario e si cerca sempre, con nuove leggi, di crearlo e di migliorarlo ove è. Ma le leggi di questa natura sono difficilissime oltre ogni dire, e ci sono molti Stati i quali sono ancora nei tentativi. Noi abbiamo la ventura di aver fatto una buona legge. Per consenso universale, in Italia e fuori, la nostra è ora la migliore legge che vi sia intorno al credito agrario. Oltre di ciò che ne leggiamo nelle riviste straniere di legislazione, privatamente mi è stato scritto da molti eminenti giuristi d'oltremonti non poca lode di questa nostra legge.

Se noi dunque troveremo modo di bene attuarla, l'agricoltura italiana se ne gioverà grandemente. Ed a ciò ora dobbiamo rivolgere tutti

i nostri sforzi. Se il Senato me lo permette, mi riposerei un poco.

(La seduta è sospesa per alcuni minuti).

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Il senatore Devincenzi ha facoltà di proseguire il suo discorso.

Senatore DEVINCENZI. Dissi essere difficilissimo il fare una buona legge sul credito agrario, e che fortunatamente noi ne abbiamo una buona, che, per altro, come tutte le altre leggi, secondo che svolgendosi se ne vedrà il bisogno, potrà sempre essere perfezionata. Infinite sono le leggi che successivamente si sono venute facendo in Germania ed in Inghilterra, ove da lunghissimo tempo così bene funziona il credito agrario. L'esperienza dell'attuazione ne rivelerà i futuri bisogni della nostra nuova legislazione.

Seguitando, ricorderò che quando noi la prima volta ci rivolgemmo a fare una legge generale sul credito agrario, che mirasse a rilevare l'agricoltura ed a venire in soccorso della pericolante proprietà fondiaria, quando il Ministero propose, or sono più anni, lo schema che è divenuto legge, alcune opinioni fra noi non erano ancora ben fermate su questa importantissima materia; nè forse universalmente si era tenuto ben dietro al felice svolgimento di questo importantissimo ramo della legislazione economica presso altre nazioni, e le grandi e ruinoso difficoltà che si erano incontrate altrove; e dirò che alcuni principî fondamentali non erano ben rischiarati nè in Italia nè fuori. E solo in questi ultimi anni nei Congressi di legislazione, nelle Società di agricoltura, e mediante gli studi fatti dai Governi e da privati scrittori, e specialmente per le ricerche fatte nella Società degli agricoltori in Francia, si è effettuato un immenso progresso nella conoscenza delle condizioni che debbono avere le istituzioni che intendono di fornire capitali all'agricoltura.

Eravamo allora in una specie d'incertezza. Ognuno ricorderà la storia della nostra legge, che ha avuto tanti cambiamenti e finalmente fu approvata quale è. Noi ben comprendemmo uno dei principî fondamentali di cosiffatte leggi, che non si possa dar soccorso agli agricoltori se non mettendo quasi alle porte delle loro case gli Istituti di credito, di cui ponno abbisognare.

In Iscozia in cui la popolazione di poco è su-

periore a quella della Sicilia, sono a centinaia le succursali delle Banche con enormi capitali, a cui l'agricoltore può ricorrere. Nè si richiegono difficili condizioni; basta che un onesto uomo sia conosciuto dall'Istituto locale per essere ammesso al credito. Da noi, quando si propose la legge, si vide chiaramente la grande utilità di far esercitare il credito agrario dal più gran numero possibile di Istituti locali.

Nè certamente vi è altra legge più ampia della nostra, che dà facoltà di esercitare questo credito a tutti gl'Istituti di credito ordinario, a tutti quelli di credito cooperativo ed a tutte le Casse di risparmio, che nel 1884 ammontavano insieme a 637 Istituti, e fino ai Monti frumentari e nummari, che sono innumerevoli, se vi consente il ministro.

E questa ampiezza a me pare un'assai buona cosa, inquantochè, ripeto, perche il credito agrario attecchisca veramente in un paese, bisogna che sia facilmente alla portata del coltivatore e del proprietario. Il credito agrario, specialmente pei coltivatori e per i piccoli proprietari, che sono i più, dev'essere naturalmente locale.

Ma non si fa il credito agrario, come non si fa niuna istituzione di credito, senza capitali. La grande difficoltà è sempre quella di trovare i danari. Noi, quando ci affaticavamo intorno a quella legge, non sapevamo ancora se qualche grande Istituto avrebbe voluto assumere su di sé l'esercizio del credito agrario, e quasi non lo speravamo.

In quella incertezza di cose, e forte compresi dalla necessità di venir in aiuto dell'agricoltura e della proprietà fondiaria, abbiamo detto: - diamo facoltà al Governo di concedere a chiunque l'emissione delle cartelle, per raccogliere i capitali, di cui ha bisogno l'agricoltura. Certo il Governo farà ciò che potrà far di meglio, per attuare questa legge. - Fu come un gran voto di fiducia che il Parlamento dava al Governo in una maniera al tutto insolita.

Secondo quella legge potrebbe il ministro concedere l'emissione delle cartelle, di un titolo così geloso e delicato, dalla cui efficacia dipenderanno le sorti del paese, anche ai Monti frumentari e nummari.

Ma dando questa illimitata facoltà al Governo, perchè allora non si sapeva vedere alcun modo determinato o determinabile come raccogliere

i necessari capitali, altro non facevamo che concentrare nel potere esecutivo tutte le facoltà del potere legislativo, acciò fosse libero, secondo la possibilità, a farne il miglior uso. Tutto allora era incerto.

Pareva che il Parlamento altro non potesse fare che dire al Governo: - Questo è un grande bisogno del paese, trovate il modo di provvedervi. - Nè al Governo mancarono osservazioni e consigli.

Mi permetta il Senato di ricordare ciò che in quel tempo scriveva un senatore. Egli diceva:

« In materia di tanta importanza per la prosperità del paese dirò nettamente quello che sento. Le facoltà che con questa legge accordiamo al Governo sono amplissime, e veramente straordinarie ed illimitate; nè vi ha esempio che mai altro Parlamento abbia usato di eguale liberalità; e sarebbe funesto che ciò addivenisse un precedente nella nostra legislazione. In fatto di credito non è mai sana politica nè pei Parlamenti di troppo largheggiare coi Governi, nè pei Governi di accettare ampie libertà. Secondo la nostra legge, si può con decreto reale concedere l'emissione delle cartelle a qualsiasi Istituto. Il Governo, nel far uso di questa grande facoltà, dovrà essere molto cauto. Un abuso potrebbe render vana questa provvida legge. Bisogna aver sempre dinanzi alla mente gl'immensi bisogni della nostra agricoltura, i grandi aiuti che dovremo richiedere al credito per rilevarla, e gli enormi benefici che ne possiamo attendere; e però fa mestieri tutelare per tutti i modi questo credito, nè diminuire per qualsiasi ragione la naturale solidità dei suoi titoli. Comprendo l'utilità di far rivolgere tutte le forze del paese verso questo grande scopo che ci proponiamo, col concedere l'esercizio del credito agrario in generale (tit. I e II) a tutti gl'Istituti di credito ordinario e di credito cooperativo ed alle Casse di risparmio, e via via (art. 29, 31, 34 e 35). Ma se a molte di queste istituzioni si desse la facoltà di emettere le cartelle, temo forte che si andrebbe contro il nostro scopo e che si correrebbe il pericolo di nuocere a tutte le istituzioni e di render la legge affatto inefficace, deprimendo il credito dei suoi titoli. È vero che le cartelle porterebbero i nomi degli Istituti che le emetterebbero. Ma è facile comprendere quanto soffra un titolo di un Istituto allorchè un identico titolo di altro Istituto venga

a deprimersi, specialmente quando molti sono gl'Istituti che emettono lo stesso titolo, e quanto sia malagevole di sostenere dei titoli che derivino da molte e svariate origini. Nè pur so se mai potesse convenire a grandi Istituti di emettere dei titoli di così lunga durata se avessero a sospettare che titoli similari potessero essere gettati un giorno sul mercato da minori Istituti che potrebbero trovar difficoltà a sostenerne il credito. L'emissione di titoli, che possono rappresentare più miliardi di valore, e che in una crisi potrebbero sconvolgere e portare a ruina tutta la economia sociale di una nazione, non può nè debb'essere affidata che a pochi solidissimi Istituti sotto la più rigorosa sorveglianza dello Stato. Ed appunto perchè solidissimi possono mantener alto il loro credito, e perchè pochi possono essere efficacemente sorvegliati dal Governo ».

Nè il Ministero tenne in non cale quelle osservazioni, ed invitando una competentissima Commissione a proporre il regolamento per l'attuazione della legge volle che presso il Ministero fosse una Commissione permanente per dare il suo avviso su tutti gli argomenti relativi al credito agrario, come un Consiglio di Stato del credito agrario, per servirmi delle stesse parole, con cui la diffiniva uno dei suoi componenti, l'onor. Luzzatti, quando si riuni la prima volta.

Volle inoltre che nel regolamento si prescrivesse, che il ministro annualmente presentasse ai due rami del Parlamento una relazione perchè si conoscesse come la legge fosse attuata.

Signori senatori, nell'attuazione delle leggi l'evoluzione storica tende sempre a migliorie, poichè ne mette in evidenza le parti buone e lascia in non cale, spesso, le altre. E credo che questo sia avvenuto colla legge del credito agrario di cui parliamo.

Vedemmo come l'opinione dei più autorevoli Istituti di credito del Regno fu, che solamente i grandi Istituti, quegli Istituti, che possono dar per la loro grande solidità credito alle cartelle dovessero emetterle.

Ma qui debbo ricordare un'altra cosa, che non può essere ancora nota al Senato, ma credo che sia nota al ministro: una grande manifestazione che di recente ha avuto luogo in una delle città del mezzogiorno, voglio dire a Bari.

Come a Roma, nel giugno scorso vi fu una

riunione dei rappresentanti dei maggiori Istituti di credito del Regno, così nel mese di ottobre, sotto la presidenza dell'onor. Luzzatti, vi è stata a Bari una riunione dei rappresentanti di tutte le Banche popolari, di tutte le Casse di risparmio, da quelle di Milano e Torino fino a quelle degli estremi paesi della Sicilia. La riunione fu numerosissima, e forse non vi fu alcuno di quegli Istituti, di cui parla l'art. 29 della legge del credito agrario, che non vi fosse degnamente rappresentato per mezzo dei suoi direttori.

In quella veramente solenne riunione di tutti quei benemeriti che si occupano di credito cooperativo, di risparmi e di credito ordinario, vi fu una grande manifestazione che ha segnato un vero progresso nell'attuazione del credito agrario.

Venne fuori il direttore del Banco di Napoli, il benemerito conte Giusso, e rese conto di ciò che da giugno a ottobre aveva fatto il Banco di Napoli per sopperire ai grandi bisogni dell'agricoltura.

Rapportava, come il Banco di Napoli era venuto nella determinazione di esercitare il credito agrario in tutte le provincie italiane, nessuna esclusa. Il Banco di Sicilia avrebbe esercitato specialmente in Sicilia il credito agrario, ed anche altrove se volesse. Confermava col fatto ciò che era stato un voto nel giugno dei rappresentanti dei grandi Istituti.

E nello stesso tempo determinava che questo esercizio del credito agrario potesse esser attuato in questo modo. Tutti gli Istituti locali, quanti più ve ne ha, esser utile che esercitino il credito agrario localmente.

« Noi - egli aggiungeva - noi, Banco di Napoli, istituzione di pubblica utilità, siamo pronti ad entrare in rapporto con tutti questi Istituti, e di far nostre tutte le operazioni di credito agrario che essi faranno, somministrando loro i capitali ed emettendo le cartelle per le fatte operazioni ».

E così, non vi ha dubbio, si è sicuri che questi titoli, che hanno a raccogliere gl'immensi capitali che dovranno rianimare la nostra agricoltura e la nostra proprietà fondiaria, restando in mano dei Banci di Napoli e di Sicilia, e di qualche altro grande Istituto che avesse intendimento di seguire quel nobile esempio, mantengano quella autorità e quel

credito che debbono avere. Lode sia a chi ha salvato quei due Istituti, ricordi della saviezza dei nostri maggiori, fra tanti turbini di riforme, l'egregio uomo Giovanni Manna, che ora non è più.

Tutti i rappresentanti dei vari Istituti non fecero che largamente plaudire a questa determinazione del Banco di Napoli; videro in essa la vera risoluzione di tutte le difficoltà che ostacolavano l'attuazione del credito agrario; giudicarono come una vera provvidenza che quel grande Istituto assumesse su di sé la parte più difficile, che è quella di raccogliere e somministrare i capitali, sicuri che a quell'Istituto, meglio che a qualsiasi altro, dovesse tornar meno difficile di riunire le economie del popolo italiano per riversarle nella agricoltura. A quell'annuncio, un sentimento di letizia e di gratitudine verso l'Istituto e di ammirazione verso il suo direttore, l'egregio conte Girolamo Giusso, che così bene comprendeva i bisogni della proprietà fondiaria italiana, riempì gli animi di tutti. Fu una vera e grande ovazione che gli fecero, salutandolo salvatore dell'agricoltura italiana. Ed io vivo sicuro che egli non verrà meno a tanta aspettazione.

La questione del credito agrario, forse, non appassiona ancora gli animi di tutti come dovrebbe. Eppure è la questione più vitale, nel periodo di storia che percorriamo, per la nostra nazione; e tutti non se ne fanno un vero concetto.

I capitali che si dovranno raccogliere dai privati sono enormi, come immensi sono i bisogni della nostra agricoltura; e questi capitali non si raccoglieranno senza che grandi Istituti di credito assumino l'emissione delle cartelle.

E questo è omai un assioma che non può revocarsi in dubbio. E perchè il Senato si faccia un vero concetto della gravità della materia sottoposta alle sue considerazioni, voglio ricordare che il credito agrario si è per modo venuto allargando in Germania, che nel 1882 la circolazione dei crediti a vantaggio dell'agricoltura, fatti dai vari Istituti, si elevava a ben quattro miliardi di franchi. E così solo si spiega quella meravigliosa ricchezza agricola, specialmente nel nord della Germania.

I Francesi, che certo non sono benevoli giudici di tutto quello che riguarda la Germania,

pure hanno dovuto riconoscere la superiorità di quell'agricoltura. L'Associazione degli agricoltori in Francia, mandava, non molto tempo fa, una Commissione in Germania per studiare le condizioni dell'industria dello zucchero di barbabietola, e questa Commissione, tornando, non fece una relazione, ma ne fece due. La seconda notava che era meraviglioso lo sviluppo che l'agricoltura aveva preso in questi ultimi anni in quel paese; e che ove in Francia ancora si dibattono fra i 14 o 15 ettolitri all'ettaro di produzione del grano, in molte province della Germania la media di questa produzione si eleva sino a 40 ettolitri per ettaro! È un fatto questo che sorprese grandemente quegli intelligenti agricoltori; e queste notizie furono pubblicate acciò servissero di esempio e di eccitamento.

Se ricordiamo che le nostre terre in luogo di 14 o 15 ettolitri, come avviene in Francia, ne producono appena una media di 10 a 11, mentre la Germania ne produce 40, comprenderemo facilmente quale immenso progresso possa raggiungere la nostra agricoltura e che possa fare l'intelligente operosità aiutata dal capitale nell'industria agraria.

Nè è a credere, come molti avvisano, che i progressi dell'agricoltura siano lenti. Potrei citare, se non ci risvegliasse un'idea dolorosa, il recente esempio delle Puglie, ma, lasciandolo da parte, ricordo che nelle statistiche troviamo che nel piccolo ducato di Posen, che non è più grande delle tre Calabrie ed ha una popolazione anche minore di queste nostre provincie (1,106,959 abitanti), mentre nel 1837 non vi erano in circolazione per prestiti agrari che 48 milioni di franchi, nel 1882 ve ne erano 170 milioni. Quando l'Italia si eleverà a quella prosperità dovrebbe in quelle proporzioni avere in circolazione pel credito agrario cinque miliardi. Se vi è in quest'aula qualche nostro collega delle Calabrie potrà dirci quali siano i capitali che ora vanno ad aiutare l'agricoltura in quelle importantissime provincie.

Io ho dunque il più profondo convincimento che tutte le nostre cure debbono rivolgersi a mantenere in gran credito il titolo della nostra legge, la cartella agraria, in forza di cui dovremo raccogliere le enormi somme di cui abbisogna l'agricoltura.

Nè può dubitarsi, signor ministro, che quando

il Parlamento affidava così ampia ed insolita facoltà al Governo per l'emissione delle cartelle, altro dovere non v'imponesse, come dissi superiormente, che di trovar modo come attuare a gran beneficio del paese in generale, e non di questo o quello Istituto, questa gran legge.

Quindi non esiti l'onorevole ministro di agricoltura per l'ampiezza delle facoltà che gli concedemmo. Consideri che egli ha queste grandi facoltà di fare e non fare pel bene solo del paese. Gli occhi di tutta la nazione sono rivolti su di lui per l'attuazione di questa legge, ed egli ha il dovere, e deve avere il coraggio, di fare quello che è utile al paese e non altro.

Il paese è ansioso per la più ampia attuazione di questa legge; e noi dobbiamo tutelare per tutti i modi il credito e la solidità delle cartelle d'onde essa attinge efficacia.

A questi giorni, e qui mi avvicino alla mia interpellanza, si è divulgato che con decreto reale si sia concesso ad un piccolo Istituto, il quale ha un capitale di sole 200 mila lire, la autorizzazione dell'emissione delle cartelle.

A me non pare che si voglia essere lieti al pensare, che quando ne venga in mano la prima cartella agraria italiana, si abbia a domandare che solidità mai possa avere quella cartella. Come se vi vedessi in fronte un grande Istituto io ne sarei lietissimo, così non posso tacere che non poco mi noierebbe di vedervene altri, di cui ignorassi l'origine, e fin l'esistenza. Un Istituto di credito può esser pure rispettabilissimo; ma non però essere acconcio a tutto.

Io non intendo per altro d'interrogare l'onorevole ministro d'agricoltura su questo fatto speciale; non ne meriterebbe la pena, come fatto speciale, purchè non avesse a passare per un *precedente*; e la ragione della mia interpellanza è di ciò impedire. Lascio da parte il fatto ricordato, la mia interpellanza ha uno scopo molto più alto, uno scopo generale; e sono sicuro che l'onorevole ministro vorrà entrare risolutamente nell'ampia via che son venuto tracciando, e in cui dobbiamo entrare pel bene del paese. Io non dimando, non voglio sapere se si sia o no concessa l'emissione delle cartelle agrarie ad un piccolo Istituto. In fine dei conti non sarà un gran male...

Senatore MARESCOTTI. Domando la parola.

Senatore DEVINCENZI ... se questa concessione non sarà seguita da altro della stessa natura; se non sarà un precedente per tutti i piccoli Istituti: quella resterà una cartella locale singola, che non avrà alcuna influenza nell'attuazione del credito agrario, e certo non nuocerà ai titoli che saranno emessi dalle grandi istituzioni. L'onorevole ministro sa non solo quale amicizia, ma quale stima personale io abbia per lui, e sa come io conosca quale sia il suo vivo desiderio di giovare all'agricoltura italiana. Non mi ha indotto a parlare che il profondo convincimento che ho della gravità della cosa; onde confido che egli accoglierà le osservazioni che gli vengono da una voce amica. Dopochè, ultimamente, questa materia del credito agrario è stata così chiarita, egli ed io non possiamo avere un differente concetto, perocchè egli ed io non miriamo che al solo bene del paese.

Ora io domanderei all'onorevole ministro, se egli non convenga con me nelle seguenti massime. Ecco la mia interpellanza:

1° Che più numerosi saranno gl'Istituti, che localmente eserciteranno il credito agrario, meglio se ne avvantaggerà l'agricoltura e la proprietà fondiaria italiana;

2° Che convenga, perchè la legge del credito agrario non addiventi una delusione fatale, concedere la facoltà di emettere le cartelle, in avvenire, solo a quei grandi Istituti che possono sostenerne il credito;

3° Che naturalmente tutti gl'Istituti, che vorranno esercitare il credito agrario, troveranno maggiore utilità di ritrarre i capitali da quei grandi Istituti;

4° Che prima di proceder oltre nell'attuazione della legge del credito agrario, debbasi attendere l'esplicazione dei due grandi Istituti che hanno dimandato di esercitarlo.

Quando i grandi Istituti di Napoli e di Sicilia, e speriamo che altri Istituti di eguale solidità si uniscano ad essi, emetteranno le cartelle agrarie, e per le loro operazioni, e per quelle degli altri Istituti, offrendo loro i capitali di cui potranno abbisognare per le operazioni, è ben natural cosa, che tutti questi altri Istituti non vorranno emettere cartelle, e preferiranno di attingere i capitali dai grandi Istituti che le emetteranno.

Io raccomando all'onor. ministro di non affrettarsi troppo. Capisco il suo desiderio di

fare e di far presto, ma ricordi l'adagio: è meglio far lentamente e bene, che presto e male.

Io lo prego di non affrettarsi troppo. Aspettiamo a vedere quello che faranno questi grandi Istituti; e son sicurissimo che non vi sarà nessun altro Istituto che, conoscendo questa naturale missione di quei grandi Istituti, voglia domandare più di emettere cartelle agrarie.

Anzi, posso assicurare l'onor. ministro, che essendomi stato privatamente manifestato da un direttore di Istituto, che intendeva ottenere questa facoltà di emissione, avendogli io fatto conoscere i proponimenti del Banco di Napoli, nè smise immediatamente il pensiero di assai buona voglia. Ed io non dubito punto, che se vi è stato qualcuno che abbia avuto facoltà di emettere cartelle, quando avrà saputo che il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia si sono messi in questa via, rinuncierà alla sua concessione.

Ricordiamoci sempre della massima, che, se vogliamo il credito agrario, bisogna tenere alto il credito del titolo, da cui esso trae vita; e che quando il Parlamento ha dato al Governo facoltà così grandi e straordinarie, non glielie ha date che solo pel bene del paese.

Con piacere io veggio arrivare il mio amico Magliani, ministro delle finanze, che proprio viene in tempo, e che non può non avere a cuore le grandi questioni di credito. E dimanderò così al ministro di agricoltura, come al ministro delle finanze, che potrebbe avvenire di titoli similari, che fossero emessi in gran numero da centinaia di Istituti contemporaneamente; da Istituti che, principalmente in gran parte, non vivono che per i privati depositi; da Istituti, che in una crisi, ritirandosi i depositi, non potrebbero in verun modo sostenersi.

Noi altri italiani, ultimi venuti, in questi nuovi tempi, alla vita politica ed al vero progresso economico, certamente faremo il corso di tutte le altre nazioni. Or quando saremo arrivati ad avere in circolazione non delle centinaia di milioni ma dei miliardi pel credito agrario, ove mai questi miliardi, o queste centinaia di milioni, fossero stati raccolti da Istituti, che vivono principalmente di depositi, quale non sarebbe la catastrofe, non dirò solo delle finanze, ma della nazione tuttaquanta? Pensiamoci seriamente, signori ministri, ed io

prego caldamente l'onor. mio amico Grimaldi, che ha tanto ingegno e tanto amore per la cosa pubblica, di considerare quel che dico; e raccomando anche al ministro delle finanze di pensare, che un titolo di cento o duecento lire emesso sulla piazza diventa un titolo di circolazione. Nè so se la finanza sarebbe disposta di accettar questo titolo, quando invece di portare il nome o del Banco di Napoli o di quello di Sicilia, o della Banca Nazionale o della Cassa di risparmio di Milano, portasse il nome di una piccola Banca che non avesse che poche centinaia di migliaia di lire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Marescotti.

Senatore MARESCOTTI. Io non seguirò l'eloquente discorso dell'onorevole preopinante, massime nella esposizione colorita che ha dato sulla crisi agricola e dei bisogni dell'agricoltura. Mi fermo soltanto all'espedito del credito agrario, quello a cui il preopinante è ricorso onde trovare un mezzo per sopperire appunto ai bisogni e ai desideri dell'agricoltore italiano.

E mi giovo della comparazione da lui stesso fatta, vale a dire del credito agrario primitivo che sorse nella Slesia un secolo fa.

Il credito agrario della Slesia era costituito da un'associazione di proprietari, i quali con responsabilità comune e solidale garantivano la cedola agraria.

Una era la cedola, uno era l'assicuratore, vale a dire tutta la proprietà fondiaria della Slesia. In tal guisa il credito agrario fece un cammino portentoso. I capitalisti di ogni classe ne acquistavano i titoli e in tal guisa si portò all'agricoltura per circa 4 miliardi. Non 50 o 100 milioni come potranno portarvi i nostri Istituti di credito: ma 4 miliardi.

L'agricoltura, o signori, ha bisogno di miliardi e non di milioni, poichè essa è l'industria più grande del mondo, o l'industria più grande che abbiamo in Italia.

Ora i miliardi non possono venire dagli Istituti, ma devono venire dalla circolazione del capitale. Bisogna che la cedola si presenti alle Borse, onde s'investino i capitali circolanti. In tal guisa si può portare dei miliardi a questa industria.

Qual'è dunque la comparazione che possiamo fare tra questo credito ed il nostro?

Il credito agrario italiano è nato tisico; è

stato appiccicato a dei piccoli Istituti, come alle Casse di risparmio, ecc., le quali non hanno potuto fare che una cedola locale. Quindi stentate le operazioni di credito, scarso il capitale che si volgeva a questo credito, poco il soccorso che ne ha ricevuto l'agricoltura.

Ora però, come notò l'onor. Devincenzi, si è in qualche modo riformato questo credito.

In qual modo si è riformato?

Non con un Istituto nazionale, ma restando diviso sempre nelle provincie.

Io credo che il credito agrario diverrà utile se può diventare un Istituto nazionale. Quindi io mi associo all'interpellanza dell'onor. senatore Devincenzi per raccomandare all'onorevole ministro che cerchi, non già di moltiplicare i piccoli enti agrari, i quali moltiplicherebbero la confusione e la diffidenza sulle cedole agrarie, ma di aiutare quella propensione che per buona ventura è nata in qualche grande Istituto di assumere queste cedole perchè si potessero così ottenere i capitali necessari per l'incremento dell'agricoltura. Bisognerebbe che le cedole medesime si quotassero alla Borsa affinché il pubblico accorresse a comprarle.

Solo in questo modo, io credo, che, alla guisa degli altri titoli che si negoziano ogni giorno, il titolo agrario riescirebbe a raccogliere copia illimitata di denaro.

L'onorevole interpellante ha esposto con tanta eloquenza le sue idee, che le mie poche parole appariranno superflue; solo con esse gli avrò mostrato la simpatia che porto alle idee sue, e avrò aggiunto alla sua la mia raccomandazione all'onorevole ministro; onde si prepari con ogni mezzo, ed in ispecie per mezzo dei grandi stabilimenti di credito, un campo largo, poichè ad esso, se lo si voglia efficace, fa danno l'aver rappresentanze diverse e circoli ristretti.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Se, invece di compiere un dovere, quale è quello di rispondere all'interpellanza dell'onorevole Devincenzi, io dovessi esercitare un diritto, quello, cioè, che compete all'interpellante stesso di dichiararsi più o meno soddisfatto delle risposte del ministro, mi dichia-

erei contento delle sue parole. E difatti non vi può essere seria contraddizione tra il modo di attuazione della legge sul credito agrario come io l'intendo, e come l'intende e l'ha svolto l'onor. Devincenzi.

Egli ha benissimo esposto lo stato della questione, e, dopo aver brillantemente ricordato i precedenti della legge sul credito agrario, ha fissato poi in ultimo lo scopo vero e preciso dell'interpellanza.

Dunque io, ben intendendo il discorso dell'onorevole Devincenzi e non divagando in discussioni che oggi sarebbero inopportune, quelle cioè relative alla crisi agraria, e alla sua esplicazione, alle crisi speciali, ai fenomeni che l'han prodotta, a quelli che l'hanno potuta peggiorare, cose tutte per le quali son sempre a disposizione del Senato, ma che mi pare non debbano oggi, nella mente dell'interpellante, venire in discussione, mi riferirò unicamente a ciò che riguarda l'interpellanza, cioè all'attuazione della legge sul credito agrario.

L'onor. Devincenzi ha domandato quali siano i criteri, i concetti del Ministero nell'attuare questa legge. Egli ha gentilmente, sul proposito, ricordato con parole più che benevoli l'opera mia nel sostenere, e nel far trionfare questa legge; dalla quale entrambi speriamo un gran sollievo per l'agricoltura.

Tanto io che l'onorevole Devincenzi abbiamo dovuto combattere tutti coloro, che, pessimisti, credevano che nella legge pel credito agrario, non dovesse ritrovarsi la sorgente di un possibile vantaggio per l'agricoltura nazionale.

Ed io alla mia volta non posso far a meno, parlando al Senato, di ricordare la parte che questo alto consesso prese, e l'onor. De Vincenzi fra gli altri, per migliorare la legge del credito agrario; tantochè, come uscì dal Senato, io potei aver la fortuna di vederla trionfare alla Camera dei deputati.

E debbo, riscontrando i precedenti, rammentare anche un'altra cosa, che più specialmente si attaglia all'argomento in discussione.

Nel mio originario progetto la emissione delle cartelle agrarie era solamente concessa agli Istituti per quanto riguardava le operazioni del titolo secondo.

Il Senato ricorderà che le operazioni del titolo secondo riguardano i mutui ipotecari per

i miglioramenti agrari, e la trasformazione delle culture, ed i mutui da farsi ai consorzi.

Il mio concetto, appunto per tenere molto gelosa la emissione delle cartelle agrarie, era di non consentirne l'emissione in rappresentanza dei mutui del titolo primo, cioè *prestiti e conti correnti agrari*.

Nella Camera dei deputati trionfò la mia idea; ed il progetto, come fu da me presentato al Senato, comprendeva l'emissione delle cartelle solo per i mutui relativi al titolo secondo.

Fu dall'Ufficio centrale del Senato che mi venne la proposta, che poi ebbe l'appoggio del Senato istesso, di concedere l'emissione delle cartelle anche per i mutui del titolo primo. Ed io accettai la proposta del Senato, e la sostenni alla Camera dei deputati, dove fu accolta.

Ora dobbiamo ragionare alla base della legge, in cui sono notevoli questi due articoli, nei quali sta il meccanismo dell'attuazione di essa.

Nell'art. 29 è detto:

« Gli Istituti di credito ordinario, quelli di credito cooperativo e le Casse di risparmio, singoli e consociati, sono autorizzati ad esercitare il credito agrario in conformità dei titoli primo e secondo della presente legge. »

Cosicchè, senza bisogno di autorizzazione governativa, tutti possono esercitare il credito agrario.

Ma al Senato del Regno, come a me, parve che l'emissione delle cartelle fosse tutt'altra cosa dell'esercizio del credito agrario; e che questa emissione non potesse concedersi così facilmente *ope legis* senza bisogno di un fatto ministeriale, di un fatto amministrativo il quale, come tutti gli altri atti, fosse soggetto al controllo del Parlamento. E perciò nell'articolo 30, concordato tra me e la Commissione eletta dagli Uffici del Senato fu detto: « Il Governo del Re può concedere, mediante reale decreto, in conformità della presente legge, ai suddetti Istituti ed alle Casse di risparmio, singoli e consociati, l'emissione di cartelle agrarie ammortizzabili, e portanti interessi fino all'ammontare di cinque volte il loro capitale versato ». Cosicchè sorge da questi due articoli il duplice concetto, che tutti quegli Istituti, senza alcuna autorizzazione, possono esercitare il Credito agrario; che tutti possono emettere car-

telle previa l'autorizzazione governativa subordinata a condizioni, che il Senato ricorderà, senza bisogno di leggere gli articoli della legge.

Qui cade la osservazione del senatore Devincenzi. La legge non impone, nè poteva imporre al Governo, di dare l'emissione delle cartelle agrarie; ma ha lasciato al Governo la facoltà e la cura di valutare tutti i criteri d'indole economica, finanziaria e giuridica, per i quali possa accordare o meno la emissione stessa.

Ora egli opportunamente domanda al ministro: come intendete voi esercitare questa facoltà? Intendete moltiplicare queste cartelle agrarie, concederle a tutti senza alcun'altra garanzia, meno l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla legge? Intendete esonerarvi da qualunque considerazione d'altro genere? Ecco il vero punto della questione.

Prima di rispondere, come è mio debito, a queste domande, dirò una parola al senatore Marescotti.

Mi sembra non abbia egli presente la differenza tra la vecchia legge del 1869 e la legge nuova della cui attuazione si tratta.

La legge del 1869 non produsse alcun frutto, e rimase lettera quasi morta; e ad essa va giustamente attribuito tutto quanto ha detto il senatore Marescotti.

Ma appunto per riparare agli inconvenienti di essa, e sopperire a criteri razionali d'indole economica ed agricola, fu fatta la nuova legge.

Il senatore Devincenzi ha ricordato che io, per eseguirla, ho usato tutto lo scrupolo possibile, appunto perchè convinto come lui di due cose: che da essa l'agricoltura nazionale potrà ricavare copiosi frutti; che, per quanto riguarda l'emissione delle cartelle, dove procedersi con molta cautela, trattandosi di cosa molto grave e delicata.

E perciò che cosa ho fatto dopo pubblicata la legge? È inutile dire al Senato che procurai di fare il regolamento per renderla sempre più attuabile ed efficace. Ne feci uno per la esecuzione della parte generale, ed un secondo per l'emissione delle cartelle, poichè per quest'uopo la legge prescrive uno speciale regolamento. Ambedue i regolamenti furono oggetto di molta discussione da parte di un'autorevole Commissione che all'uopo convocai; e poi se ne occupò il Consiglio di Stato con molta premura. Ed infine, d'accordo, fu formato il duplice regola-

mento. Ma, poichè il Consiglio di Stato aveva osservato che non a tutto poteva riparare il regolamento, ma che per una parte occorreva una legge novella, io pubblicai, perchè avevo il dovere di farlo, il regolamento in quanto si atteneva alla legge votata; e poi presentai ed ottenni dal Parlamento una seconda legge, che distingueva più spiccatamente il carattere delle cartelle del primo titolo da quelle del secondo. Con quest'altra legge fu riparato ad ogni inconveniente; ma, anche prima di essa, d'accordo col Consiglio di Stato, si diede un carattere diverso alle due cartelle. Il concetto della duplicità di esse era già scritto nel regolamento; la questione cadeva solo sul tempo dell'estinzione tra le cartelle del primo titolo e quelle del secondo, e fu perciò necessaria la seconda legge.

Con questa e con i regolamenti fu completato il meccanismo per cui deve funzionare il Credito agrario in Italia.

L'onor. Devincenzi, con temperanza e cortesia, tanto abituali in lui, ha accennato ad un caso speciale, non formandone però oggetto di discussione. Tuttavia mi preme di fargli notare una circostanza che spiega il perchè, in quel caso speciale, io ho ommesso il decreto reale al quale ha accennato. Egli deve sapere che quella Banca di cui ha parlato, ha l'autorizzazione di esercitare il Credito agrario in forza della legge del 1869. Questa legge è abrogata, ma, durante il termine di dieci anni, gl'Istituti e le Casse di risparmio già autorizzate a norma di essa, *potranno fare le operazioni e valersi di tutte le disposizioni contenute in detta legge, che, per essi soltanto, continuerà ad aver vigore per dieci anni.*

La Banca a cui ha accennato l'onor. senatore Devincenzi, prima che fosse pubblicata la nuova legge aveva, sulla base di quella del 1869, domandato l'emissione dei *buoni agrari*, ed io, appunto perchè avevo la facoltà di concedere o negare questa emissione anche per la legge del 1869, mi tenni molto riservato e non concessi l'autorizzazione appunto perchè avevo presentato al Parlamento il disegno di legge su tutta la materia; e mi parve dovere di rispettare le deliberazioni eventuali del Parlamento stesso, non continuando ad attuare una legge della quale io stesso proponevo l'abrogazione.

Venuta la nuova legge, quella Banca, adem-

piendo a tutte le condizioni volute, domandò l'autorizzazione ad emettere le cartelle agrarie. Ed io, per la speciale considerazione che ho fatto, ho provocato il decreto reale.

Ho voluto dir ciò, non perchè ci fosse stato bisogno di questa spiegazione per l'animo così temperato e così equo dell'onor. senatore De Vincenzi; ma perchè non era una massima che io aveva inteso di stabilire col sottoporre alla firma sovrana un decreto speciale, nato da considerazioni tutt'affatto speciali.

Egli conclude la sua interpellanza col ricordare le proposte fatte nel Congresso di Bari dal direttore generale del Banco di Napoli, proposte che ebbero il plauso dell'assemblea, e che non possono non avere il plauso del ministro d'agricoltura e commercio.

Infatti, alla base della legge nuova, i due Banchi di Napoli e Sicilia hanno chiesta l'autorizzazione al Governo, perchè mentre questa autorizzazione non è necessaria per gli altri Istituti, in quanto riguarda l'esercizio del credito agrario, per gli *Istituti di emissione* la legge con un articolo speciale vuole l'autorizzazione governativa. Ed io sono stato ben lieto di sottoporre alla firma sovrana i due decreti, che già sono in corso, per i quali questi due Istituti sono ammessi all'esercizio del credito agrario. Aspetto ora che essi compiano le ulteriori prescrizioni, che la legge stessa richiede; e come ben può immaginare l'onor. Devincenzi, preparerò subito gli altri due decreti, che danno a questi due benemeriti Istituti l'emissione delle cartelle agrarie. Ed all'uopo ricordo che, quando fu discussa la legge nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento (e la discussione durò per circa due anni), fu sostenuto il concetto di affidare a quei due Istituti principalmente la funzione del Credito agrario, che era più propria alla loro indole, alla loro natura.

E perciò sono ben lieto di avere appreso dal Congresso di Bari, che i Banchi di Napoli e di Sicilia intendono avvalersi di questa legge proprio sul serio e che intendono di attuarla in questo modo, di dare, cioè, il loro credito, che non è poco, e il loro prestigio alle cartelle; ed agli Istituti minori, che sono chiamati per legge e non hanno bisogno di autorizzazione governativa per esercitare il credito agrario, dare i mezzi in denaro. Cosicchè le cartelle sarebbero emesse dai due Istituti, e quindi godrebbero della loro

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 DICEMBRE 1888

fedc; e gli Istituti minori potrebbero valersi della facoltà della legge con i capitali, che sarebbero forniti dagli Istituti maggiori e raccolti con l'emissione delle cartelle.

Ora, in questa condizione di cose, sperando prossima l'epoca del decreto reale che concedesse l'attuazione di queste benefiche proposte; l'onor. Devincenzi mi domanda se, più numerosi essendo questi Istituti, che eserciteranno il credito agrario, meglio se ne avvantaggerà l'agricoltura e la proprietà fondiaria ed agraria italiana.

Non posso non concordare con la sua tesi, che è la tesi della legge. Ed osservo su questo proposito all'onor. Marescotti, che non è piccola cosa di chiamare tutti questi Istituti minori ad esercitare il credito agrario.

Egli ha parlato dei quattro miliardi della Slesia ricordati dal senatore Devincenzi ed ha detto: dal momento che, con questa legge, non possiamo raggiungere tale cifra, è meglio che questa legge dorma.

No; l'onor. Marescotti, che è versato in studi economici, deve sapere che il risparmio italiano, anche nelle strettezze attuali, raggiunge quasi la cifra di un miliardo e mezzo, includendo le Casse di risparmio postali.

Ogni semestre ricevo le *Situazioni* delle Casse di risparmio, delle Banche popolari, delle Banche cooperative, e vedo che si mantiene sempre, su per giù, quella cifra: ho un momento di consolazione nel vedere che il risparmio italiano si mantiene in queste condizioni da qualche anno; e noti il Senato che non si tratta di risparmi fatti in attesa di migliori impieghi, e che perciò si ritirano dopo pochi giorni, ma si tratta in moltissima parte, non oso dire in tutto di risparmi permanenti, perchè si vedono figurare in parecchi mesi, ed alcuni per qualche anno. Dunque si potrebbe richiamare tutta, o almeno gran parte di questa massa di risparmio, dando ad essa un piccolo beneficio. Si farebbe così un gran passo, e si darebbe una grande risorsa all'agricoltura, che se avvantaggerebbe non poco.

Non sarebbero i quattro miliardi della Slesia, ma nelle condizioni dell'oggi, se l'agricoltura potesse in suo sussidio avere quasi un miliardo, io mi sentirei assai sollevato.

Ma io stento a credere che questo miliardo vada all'agricoltura: in ogni modo la buona at-

tuazione della legge sul credito agrario deve tendere a questo scopo.

L'onor. Devincenzi ha detto che noi dobbiamo fare di tutto perchè si richiamino all'agricoltura questi risparmi. Io concordo con lui senza nessuna esitanza.

Egli poi mi domanda se convenga, affinchè la legge non produca una delusione, concedere la facoltà di emettere cartelle agrarie solo a quei grandi Istituti che possono sostenerne il credito.

E questa domanda si rannoda o ne forma quasi una sola con la terza, che, cioè, i minori Istituti, che vorranno esercitare il credito agrario, troveranno maggiore utilità nel ritirare i capitali da quei grandi Istituti, anzichè dalla emissione delle cartelle.

Certamente il concetto del Banco di Napoli, svolto qui dall'onor. Devincenzi, sarebbe il migliore e quindi io prometto di dare tutta l'opera mia, nel limite che mi sarà possibile, perchè abbia la sua applicazione. In ogni modo egli converrà con me che la legge mi dà il solo diritto di negare la emissione delle cartelle; ma il diritto di esercitare il credito agrario gli Istituti lo hanno indipendentemente dalla mia azione. Dunque la mia azione, per quanto riguarda i capi secondo e terzo dell'interpellanza dell'onor. Devincenzi, si restringe a fare l'uso più geloso, più delicato di questa facoltà affidata a me dalla legge. E per dimostrare al Senato come vegga la cosa nell'istesso modo del senatore Devincenzi, dirò che, mentre questa facoltà poteva esercitarla, per effetto della legge, di mia autorità senza richiedere alcun consiglio; il 5 settembre 1888 sottoposi alla firma reale un decreto, col quale istituisco presso il Ministero una Commissione consultiva per il credito agrario con l'incarico, fra l'altro, di dare il suo parere sulle domande degli Istituti e delle Società esercenti il credito agrario, inteso ad ottenere la facoltà della emissione delle cartelle.

Mentre adunque la legge mi dava facoltà di accordare o negare la emissione delle cartelle senza altro controllo se non quello naturale del Parlamento, volli essere illuminato da una Commissione composta di persone le più disinteressate, le più esperte in quella materia, a capo della quale mi gode l'animo di vedere lo stesso benemerito senatore Devincenzi.

Io non poteva fare di più per mostrare la mia

volontà ferma, recisa di valermi della facoltà concessami, ma nei più ristretti limiti che sia possibile, ed al solo scopo di dar credito, lustro, prestigio alla cartella agraria; e me ne fa testimonianza il Senato, perchè nella discussione delle due leggi pel Credito agrario espressi sempre il concetto che, siccome il meccanismo del Credito agrario riposava sulla cartella, era cura dell'Amministrazione e cura mia personale di circondarla del maggior prestigio possibile.

Sono lieto di avere un alleato così potente, così autorevole come l'onor. Devincenzi.

In tutte le domande che mi potranno venire di questo genere non sarò certamente corrivo ad accordare l'emissione delle cartelle; e sottoporro sempre i miei atti a questa Commissione, che credo non potrebbe essere composta in modo più autorevole.

Sono, nello stesso tempo, sicuro che ciò facendo, andrò sempre d'accordo con l'onor. senatore Devincenzi, giacchè, per parte mia, in nessun caso e per nessuna condizione sarà scosso o diminuito il prestigio delle cartelle agrarie.

Senatore FINALI. Domando la parola.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Finali.

Senatore FINALI. La costituzione del credito agrario è uno dei problemi più ardui della economia politica.

Si sono ricordati due paesi, o meglio due regioni, nelle quali il credito agrario ben costituito e largamente diffuso diede i più fruttuosi risultati: la Slesia e la Scozia. In un grande paese, la Francia, l'istituto del credito agrario per contrario non si è potuto mantenere ad altre condizioni, che smentendo il suo titolo, e facendo una serie di operazioni diverse, che non rispondono niente affatto a quelle di credito agrario.

Nella costituzione del credito agrario si possono avere due ben diversi concetti fondamentali.

O grandi Istituti, che facciano anche operazioni di credito agrario; ovvero una molteplicità di Istituti grandi e piccoli, che offrano sufficiente garanzia alle cartelle agrarie.

Riguardando la cosa nell'aspetto che più conviene alle Banche e alle Borse, cioè la negoziabilità delle cartelle agrarie, non può esser dubbio il primo partito. Nell'interesse degli

agricoltori è forse più opportuno ed espediente il secondo.

L'esempio addotto dall'onor. Devincenzi, che, autorevole in molte questioni, in quelle riguardanti l'agricoltura ha una singolare autorità; l'esempio, cioè della Scozia, la quale avvicina la Banca prestatrice alla dimora del proprietario o del coltivatore che ha bisogno del credito, parrebbe che dovesse essere piuttosto in favore della facoltà di emissione data ai piccoli Istituti, che non della emissione delle cartelle data a un solo o a pochi grandi Istituti.

Ma questa è per noi una questione puramente teoretica. Si possono scrivere dei libri dottissimi nell'uno e nell'altro senso; ma noi abbiamo la legge del 23 gennaio 1887; e, pur circondandola in pratica di tutte quelle garanzie che la prudenza suggerisce, non possiamo non tenere conto del principio fondamentale a che s'informa quella legge.

Difatti noi abbiamo, e sebbene l'abbia ricordato l'on. Devincenzi, mi sia permesso di ripeterlo brevemente per la conseguenza che ne voglio trarre; noi abbiamo che l'esercizio del credito agrario e l'emissione delle cartelle secondo questa legge è concessa agli Istituti di credito ordinario, a quelli di credito cooperativo, alle Casse di risparmio singole o consociate, ed alle associazioni mutue di proprietari. Il concetto fondamentale o tipico della legge è, che il credito agrario debba essere esercitato, da questi vari Istituti, con emissione facoltativa di cartelle agrarie.

Quasi come in appendice alla legge furono messi innanzi gli istituti di emissione, perchè è solo nell'art. 38 che vengono questi Istituti. Nell'art. 39 poi si fece menzione dei Monti nummari e frumentari. Nell'art. 38 sono i massimi; nell'art. 39 i minimi Istituti.

All'art. 38, allorchè fu discussa la legge del 1887, io non presi la parola; ma deplorai che fosse concessa anche quella facoltà, giacchè le Banche di emissione in Italia, fanno fin troppo operazioni; e tutto ciò che negli statuti delle Banche di emissione è prescritto o vietato, è rimasta una *vana larva*.

Io desidererei che gli onorevoli ministri delle finanze e di agricoltura e commercio leggesero quegli statuti; e poi mi dicessero quale è l'operazione di credito che una Banca d'emissione effettivamente non faccia: e forse si per-

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 8 DICEMBRE 1888

suaderebbero della necessità di richiamare le Banche d'emissione entro i limiti legali colle loro operazioni. L'uscirne ha un'influenza nella circolazione dei biglietti, che neppure essa è mantenuta entro i limiti legali.

Gli altri Istituti, tra' quali ve n'è degli spettabilissimi, e fra questi in prima linea tutte le Casse di risparmio, che sono fiorentissime nelle provincie settentrionali e medie, e cominciano a estendersi nelle meridionali, hanno diritto ad usare le facoltà loro date dalla legge del 1887; e finchè questa legge esiste non si può, nè si deve con restrittive interpretazioni renderla illusoria.

Quindi io credo, che l'on. ministro di agricoltura nelle sue dichiarazioni non abbia inteso che si debba cercare, con dei vincoli o delle condizioni troppo severe, di rendere impossibile agli Istituti minori l'esercizio di un diritto ed una facoltà che loro viene da una legge fondamentale, rispetto al credito agrario, qual'è quella del 23 gennaio 1887.

In quanto alle Banche di emissione, per certo l'art. 38 consente anche ad esse l'esercizio del credito agrario, colla emissione delle relative cartelle. Il Governo non può ad esse porre ostacoli; ma non credo che si possa andare fino al segno di fare coll'azione governativa in modo, che soltanto le Banche di emissione possano diventare rappresentanti del credito agrario in Italia.

La legge del 1887 è recentissima. È quella che è.

Senatore MARESCOTTI. Riformiamola.

Senatore FINALI. Le leggi si riformano, ed anche si mutano; ma fintanto che sono in vigore bisogna eseguirle.

E non è mica che io creda, onor. Devincenzi, che il ministro debba procedere con troppa larghezza, e non debba premunirsi di sufficienti garanzie.

So bene che la legge del 1869 produsse pochi frutti; e che anzi laddove il credito agrario, sotto il suo impero, prese più largo piede, seguì un vero disastro.

La Banca che si chiamò agricola e che faceva operazioni di ogni genere, operazioni le più aleatorie di questo mondo, seguì un disastro per un'infelice regione, che non se n'era del tutto riavuta, quando recentemente ne ha sofferto anche uno peggiore; parlo della Sardegna.

Queste cose so bene; e non vorrei che la legge del 23 gennaio 1887 dovesse essere seguita da simili conseguenze.

Questa legge è meglio che resti sterile, di quello che produca di tali frutti.

Tuttavia credo, che pure raccomandando all'on. ministro di usare nella concessione del diritto di emissione delle cartelle la massima prudenza, e di circondarsi delle garanzie che assicurino così l'interesse degli Istituti come quello dei privati che acquistano le cartelle; non si debba mai mettere in oblio ciò che è disposto dalla legge fondamentale 23 gennaio 1887 sul credito agrario.

Eseguire la legge; non togliere facoltà che essa volle dare; nè creare privilegi contro la lettera e lo spirito della legge, è il dovere del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Devincenzi.

Senatore DEVINCENZI. Signori senatori! Non posso far a meno di esporre alcune osservazioni, dietro il discorso dell'onor. Finali.

Credo che quello che egli ha detto intorno ai nostri Istituti di emissione sia verissimo, ed io farei voti che potessero specializzarsi e funzionare altrimenti.

Sta bene che gli Istituti, per quanto sia possibile, si specializzino, perocchè rivolgersi a molte e svariate operazioni per un Istituto non è proprio buona cosa.

E qui mi accade di ricordare un antico concetto di un mio illustre amico, il senatore Boccardo, che fu il primo a riconoscere la necessità che fra noi si specializzassero i grandi Istituti di credito. Fin da molti anni fa egli considerava l'esistenza di questi antichi e grandi Istituti, del Banco di Napoli e di Sicilia, che allora da altri si credevano anomali, e che avessero fatto il loro tempo, e che adesso, dopo averli meglio studiati, abbiamo compreso che sono veri Istituti di pubblica utilità, essere un bene per l'Italia, siccome quelli che si possono meglio che gli altri rivolgere al credito agrario; e sperava che il credito agrario divenisse di tale importanza fra noi che assorbisse per intero l'attività di quegli Istituti. Testè noi ricordammo quanto sia vasto il campo del credito per l'agricoltura.

Anche a me balena alla mente la stessa lontana speranza, e credo che se il Banco di Na-

poli e quello di Sicilia seriamente si metteranno all'esercizio del credito agrario, come non dubito faranno, per modo, a poco a poco cresceranno le operazioni, e tanta sarà l'utilità, che e Banche e nazione ne ritrarranno, che forse spontaneamente verremo a quella specializzazione di Istituti che desidera il senatore Finali.

Io credo che con questi primi passi entriamo nella buona via, in cui potremo continuare, più o meno speditamente, e secondo che sorgeranno i bisogni: poichè le grandi istituzioni non si creano, nè si riformano con una legge, con un colpo di penna, ma hanno mestieri del tempo, hanno bisogno che si formi un'opinione pubblica, hanno necessità di molte cose, che non si possono neanche prevedere.

Ringrazio il mio amico l'onor. Grimaldi, ministro dell'agricoltura, di aver accettato pienamente tutte le proposizioni da me esposte, e che da oggi in avanti spero saranno come i canoni dell'attuazione della legge del credito agrario. Il concetto accettato dall'onor. ministro di affidare l'emissione delle cartelle agrarie solo ai Banche di Napoli e di Sicilia, ed agli altri grandi Istituti, che possono sostenerne il credito, forse sarà ricordato un giorno come quello che abbia meglio ordinati e distinti nelle loro funzioni i nostri grandi Istituti di credito.

Per non abusare della compiacenza del Senato, io solo ricordo all'onor. Finali, che noi abbiamo urgentissimo bisogno di provvedere all'agricoltura ed alla proprietà fondiaria.

Non vorrei che per troppo sottilezzare facessimo come quel medico, che per troppo discutere lasciò morire il malato senza alcuna cura, che forse avrebbe potuto salvarlo.

L'onor. ministro ha avuto una grande facoltà, di concedere e di non concedere l'emissione delle cartelle. Ne faccia quell'uso che è più utile al paese, ed il paese non farà che applaudirlo.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura industria e commercio*. Mi conceda il Senato un'ultima parola sull'argomento, perchè mi pare che in fondo siamo tutti d'accordo.

Io, nel rispondere alla interpellanza dell'onorevole senatore Devincenzi, aveva cominciato a leggere gli articoli della legge, e naturalmente

a dare ad essi quella interpretazione che hanno, e non se ne può dare una diversa.

Ho detto io stesso, che tutti gli Istituti menzionati hanno il diritto di esercitare il Credito agrario, e che tutti hanno il diritto di domandare al Governo l'emissione delle cartelle agrarie. Credevo di avere posta bene la questione, dicendo: si tratta di vedere il modo come il Governo debba esercitare la facoltà, e non più di questo. L'onorevole Finali ha ricordato gli Istituti di emissione.

Ma anche qui io debbo dire che, nel primo progetto da me proposto, gli Istituti di emissione non c'erano. Fu il Parlamento che volle l'articolo relativo agli Istituti di emissione. Quindi oggi che si è ridiscusso l'argomento, io, come autore primo del disegno di legge, dovrei sentirmi consolato, perchè trovo che si vorrebbe ritornare alle antiche idee, a quelle che io aveva proposte col primitivo progetto.

Ma in ogni modo l'onor. Finali dice bene: c'è la legge, si può riformare, ma oggi è quella che è. Quindi io doveva fare una sola cosa, quella di assicurare che il capitale assegnato fosse esclusivamente sulla riserva, su quella tale riserva che, come m'insegna l'onor. Finali, può essere impiegata in diversi modi.

Ora, uno dei modi d'impiego è l'esercizio del Credito agrario; quindi io non ho firmato i decreti dei Banche di Napoli e di Sicilia, se non quando mi sono assicurato che il fondo rispettivamente assegnato per l'esercizio del Credito agrario era di 8 milioni per il Banco di Napoli e di 2 milioni per quello di Sicilia, e tutti sulla riserva. In quanto poi all'esercizio della facoltà, l'onor. Finali consente con me e con l'onor. De Vincenzi, che il potere esecutivo non debba ciecamente darla a tutti quelli che si uniformano alle prescrizioni di legge, ma che si debba fare anche qualche altro esame.

Per riverenza al Senato, innanzi a cui ho l'onore di parlare, debbo esser franco, e lo sarò.

La legge accorda la facoltà al ministro di negare od accordare l'emissione a tutti; ma l'esercizio di essa deve esser preceduto da un esame confortato dal parere di tutte quelle persone competenti, che non mancherò d'interpellare.

Io credo sia questa la giusta interpretazione

della legge, essere molto guardinghi e gelosi nell'autorizzare l'emissione delle cartelle agrarie. Credo così di aver bene riassunto il senso delle parole del senatore Devincenzi.

Senatore DEVINCENZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il senatore Devincenzi ha facoltà di parlare.

Senatore DEVINCENZI. Ringrazio il signor ministro di agricoltura commercio, e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza del senatore Devincenzi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli ».

Prima però procederemo allo spoglio delle urne.

Se qualche senatore non avesse ancora votato è pregato di farlo.

Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla enumerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per: « Disposizioni intorno alla pubblica sicurezza »:

Votanti	79
Favorevoli	64
Contrari	15

(Il Senato approva).

Discussione del progetto di legge pel riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli (N. 137).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: « Riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 137).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli. Prego i signori senatori di far silenzio. Do lettura dell'art. 1.

Art. 1.

L'ente morale esistente in Napoli col nome di Collegio dei Cinesi, prenderà quindi innanzi il titolo di *Regio Istituto Orientale in Napoli*, e dipenderà dal Ministero della pubblica istruzione.

Oggetto dell'Istituto sarà l'insegnamento pratico di lingue vive dell'Asia e dell'Africa, e questo insegnamento potrà essere accompagnato da altri concernenti le condizioni attuali e storiche dei paesi stessi e le loro relazioni coll'Europa e soprattutto coll'Italia.

Questi ultimi insegnamenti non potranno essere istituiti se non esista quello della lingua cui si riferiscono.

(Approvato).

Art. 2.

Sono ammessi nell'Istituto giovani italiani ed esteri.

Il Ministero potrà fondare un Collegio annesso all'Istituto, in cui siano mantenuti giovani di famiglie non residenti in Napoli, mediante pagamento della retta che dal Ministero stesso sarà fissata.

Potranno essere istituite borse da conferirsi per concorso ai giovani privi di beni di fortuna.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AMARI. Alla prima lettura dell'articolo secondo mi veniva il pensiero di proporre un emendamento, ma poi vedendo che la fondazione d'un collegio annesso all'Istituto è facoltativa e non imperativa, perchè il testo dice: « si potrà fondare il collegio », io cambio la proposta in una raccomandazione al signor ministro. E lo prego di pensarci due o quattro volte prima di fondare un collegio in questo Istituto asiatico di Napoli. Se noi guardiamo gli istituti analoghi che sono in Europa ossia quelli di Parigi, di Vienna, e di Berlino, noi vediamo delle scuole fondate molto largamente con molte cattedre e con molti insegnamenti.

Ora se guardiamo il patrimonio di questo

ente, il quale sorpassa di poco le 100 mila lire e se ne sottraggiamo i pesi afficienti i quali sono gravissimi, si vede che non avremmo disponibili che da 20 a 30 mila lire.

Egli è certo che così noi non potremmo mettere nel nuovo Istituto tutte le cattedre che hanno gli altri Stati, ed anche staremmo a disagio limitandoci alle indispensabili, per esempio quella del cinese (che certo non si potrebbe sopprimere senza sconcio), quella del giapponese, perchè col Giappone noi abbiamo delle relazioni commerciali, quella dell'arabo volgare e l'industani, fors'anco; e non parlo delle lingue africano.

Insomma tre o quattro cattedre ci vorranno di certo, le quali assorbiranno tutte le scarse rendite che rimangono all'Istituto, e a meno che non si trovi qualche tesoro nei possessi dell'Istituto, non credo che potremo tenervi più di quelle cattedre.

Per ciò prego il signor ministro che voglia per ora rinunciare a questa idea e che la riprenda quando si troverà il tesoro o l'Italia sarà più ricca.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro dell'istruzione pubblica.

BOSELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Terrò in particolare conto le raccomandazioni rivoltemi dall'onor. Amari che attingono speciale importanza dall'autorità sua.

L'art. 2 contiene, come egli ha già rilevato, una facoltà, non un precetto, una facoltà che si vuol lasciare al Governo in vista di ogni ipotesi avvenire, potendo accadere che sembri opportuno attirare nel nuovo Istituto, vuoi dalle varie parti d'Italia, vuoi da altre parti d'Europa, vuoi dai più lontani paesi, giovani i quali abbiano a trovare in esso non solo le lezioni propriamente dette, ma anche il modo di essere albergati in un apposito convitto e di profittare di un insegnamento più diretto, più pratico e più continuo.

Prevedendo le obiezioni finanziarie, la legge stessa dice che i giovani dovrebbero pagare una retta.

Il Governo non avrebbe ad incontrare oneri ed è solo una facoltà, non un obbligo per esso l'istituzione di borse di cui è parola nell'ultima parte dell'articolo in discorso.

Il primo divisamento del Governo è quello di ordinare l'Istituto secondo le intenzioni positive della legge, colle quali concordano quelle dell'onor. senatore Amari.

Si farà subito ciò che permetteranno di fare le sostanze dell'Istituto stesso in quanto verranno accertate e liquidate; in seguito ciò che sarà possibile in relazione ai nuovi mezzi che potessero, come si spera, accrescere le attività dell'Istituto.

Stabilito il programma dell'Istituto, esso si svolgerà successivamente e con ordine logico e pratico in modo che abbiano sempre la preferenza gli insegnamenti di quelle lingue che si connettono coll'indole propria di questo Istituto; coi bisogni e con l'indirizzo delle espansioni politiche ed economiche del nostro paese.

Così anche per questa parte le idee del senatore Amari saranno prese nella opportuna considerazione, coerentemente al concetto ora accennato e nella scelta successiva dei vari insegnamenti potranno trovare luogo le diverse lingue cui egli ha accennato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Gli insegnamenti delle lingue dovranno essere accompagnati da esercitazioni pratiche, nelle quali i professori verranno assistiti da persone nate o vissute nei paesi dei quali si insegna la lingua.

Per i giovani nativi d'Africa o d'Asia che vogliano profittare di altri Istituti scolastici in Napoli, il ministro dell'istruzione pubblica determinerà particolari norme di ammissione, di promozione e di esame.

(Approvato).

Art. 4.

I professori dell'Istituto sono pareggiati, rispetto allo stipendio, a quelli dell'Università.

Nell'Istituto non saranno dati insegnamenti esistenti nell'Università di Napoli.

L'ordinamento dell'Istituto sarà esplicito a

misura che la rendita dell'ente morale lo permetterà.

(Approvato).

Art. 5.

Un regolamento, da pubblicarsi con decreto reale entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, stabilirà i programmi degli studi, i metodi pratici degli insegnamenti, ed ordinerà l'amministrazione e direzione dell'Istituto, la tabella delle cattedre da istituirsi, le norme per la nomina dei professori ed incaricati, per l'ammissione degli alunni, pel conferimento dei premi e dei posti di studio, ed in genere per l'esecuzione della presente legge e per il progressivo esplicitamento dell'Istituto.

(Approvato).

Art. 6.

Tutti i beni dell'antico Collegio dei Cinesi, qualunque ne sia la provenienza, sino alla promulgazione della presente legge, saranno, a cura del Ministero di pubblica istruzione, gradatamente liquidati e convertiti in rendita pubblica italiana da intestarsi nominativamente all'Istituto, al quale verrà del pari intestato qualunque altro cespite patrimoniale che gli potrà in appresso legalmente pervenire.

L'Istituto non potrà essere subordinato o aggregato finanziariamente ad altro stabilimento di istruzione o corpo scientifico.

(Approvato).

Art. 7.

La Congregazione sotto il titolo della « Sacra Famiglia di Gesù Cristo » non è riconosciuta. A ciascuno dei sacerdoti e dei laici, i quali

avendo fatto regolare professione di voti fanno attualmente parte della Congregazione almeno dal 1° gennaio 1886, sarà concesso un annuo assegnamento a norma dei numeri 1 e 2 dell'art. 3 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Qualora qualcuno dei detti sacerdoti o laici fosse ammesso a prestare servizio nell'Istituto, lo stipendio terrà luogo dell'assegnamento di cui sopra, e qualora consegua qualche ufficio che porti aggravio al bilancio dei comuni, delle provincie, dello Stato, o del Fondo pel culto, od ottenga un beneficio ecclesiastico od un assegno per esercizio di culto, la pensione sarà diminuita di una somma eguale alla metà dell'assegnamento nuovo e durante l'ufficio.

(Approvato).

Art. 8.

Il ministro dell'istruzione pubblica presenterà ogni anno, in allegato al bilancio del suo Ministero, il bilancio dell'Istituto Orientale di Napoli.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di lunedì prossimo.

Lunedì 10 corrente, seduta pubblica alle ore 2 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per il riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli.

II. Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 16 dicembre 1878 concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti delle scuole elementari.

La seduta è sciolta (ore 5 e 15).